

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Data: 8 giugno 2015

n. 35 - 17074 / 2015

OGGETTO: Progetto: *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10t/giorno”;*

Comune: **Chieri (TO) – Via Biscaretti;**

Proponente: **Escavazioni Valsania snc;**

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 5/3/2015 (prot. Città M. n. 33126), la Società Escavazioni Valsania snc, con sede legale: nel Comune di Moncalieri (TO), C.so Savona n. 45/ter, Partita IVA 08313650015, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”*, nel Comune di Chieri, Via Biscaretti, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”;*
- in data 5/3/2015, è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 2/4/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto, con l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. Città M. n. 49502, del 1/4/2015, si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in

esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9, della L.R. 40/98, ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998.

Rilevato che:

- il cantiere sede dell'opera si trova nel Comune di Chieri, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'area sita in Via Biscaretti (ex fabbricato industriale tessile);
- nell'ambito del cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione/manutenzione, nell'ambito della riqualificazione urbana relativa al cantiere sito in Chieri, Via Biscaretti (ex fabbricato industriale tessile), inserito in un contesto di trasformazione urbana di "demolizione di un edificio industriale per la costruzione di un fabbricato civile";
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile OMTRACK, modello Mercurio TK110, matricola n. 99D09200, anno 2004, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (dichiarati circa 2.500 mc.) classificati come rifiuti speciali (inerti) non pericolosi, sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con CER:
 - 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;
- si stima che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa un (1) mese;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria è pervenuto il seguente parere:

- con note del 17/4/2015 e 19/5/2015 (prot. Città M. rispettivamente nn. 57910 del 17/4/2015 e 75941 del 21/5/2015), il Comune di Chieri, non ha segnalato particolari osservazioni sul trattamento dei rifiuti, salvo comunicare, relativamente al cantiere in discorso, che non è stato rilasciato alcun provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici (Pertanto, qualora la società in oggetto non rispetta i limiti imposti dal piano di zonizzazione acustica comunale dovrà inoltrare apposita istanza al Sindaco di Chieri);
- con nota del 12/5/2015, prot. n. 38635, l'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino - ha segnalato le seguenti problematiche ambientali:
 - le procedure operative da mettere in atto per evitare possibili molestie dovute a polveri o rumore;
 - la carenza di precise informazioni sulla destinazione del materiale sottoposto al recupero;
 - la mancanza di una specifica documentazione d'impatto acustico;
 - la presenza di abitazioni nelle immediate vicinanze del cantiere;
- con nota del 21/5/2015, prot. 18345 il Comune di Chieri ha chiesto alla Società Escavazioni Valsania snc di fornire le integrazioni alle suddette osservazioni avanzate dall'ARPA;
- con nota del 4/6/2015 (prot. Città M. rispettivamente n. 82554 del 5/6/2015) la Società Escavazioni

Valsania snc ha in gran parte chiarito le problematiche ambientali avanzate dalla sopraccitata nota ARPA;

- con successiva nota del 5/6/2015, il Comune di Chieri ha ritenuto “sufficientemente esaustiva” la suddetta documentazione trasmessa dalla la Società Escavazioni Valsania snc (nota del 4/5/2015) e quindi di poter procedere favorevolmente alla conclusione dell’istruttoria in oggetto, che dovrà, comunque, essere regolarizzata con l’autorizzazione comunale in deroga ai limiti acustici, preventivamente all’inizio dei lavori di recupero dei rifiuti;

- L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:

- l’attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con determinazione n. 219-313877/2006 del 28/9/2006 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, nell’Allegato 1, sezione A e B, contiene una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- si rileva che nella documentazione fornita sono state riportate le modalità previste per la gestione dei cumuli (trattasi di circa 2500 mc, verrà effettuato un unico test sull’intero volume) del materiale da trattare presso l’impianto in oggetto. Comunque, in ogni caso si dovrà fare riferimento agli esiti dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i., nonché alla verifica di conformità alla Circolare del Minist. Amb. e Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/05;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell’impianto mobile e le indicazioni stabilite dal nulla osta autorizzativo della singola campagna d’attività, possono considerarsi adeguate a limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dare evidenza delle modalità seguite nella gestione dei cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
 - per il campionamento le modalità da seguire sono quelle previste dalle norme UNI di settore;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica naturale nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - posizionare l’impianto di triturazione in oggetto in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito;

- valutare gli aspetti delle emissioni di polvere in atmosfera nella loro globalità dell'intervento (demolizione opere/edifici, movimentazione dei materiali e recupero dei rifiuti);
- occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali (aree di lavorazione) in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere devono essere presidiati da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale caricato. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato 1, sezione A e B, della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. con determinazione n. 219-313877/2006 del 28/9/2006 (con impianto mobile OMTRACK, modello Mercurio TK110, matricola n. 99D09200, anno 2004);
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni della determinazione n. 219-313877/2006 del 28/9/2006 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'eventuale autorizzazione in deroga acustica, rilasciata dal Comune di Chieri, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00, se prevista dalla zonizzazione acustica Comunale;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato (con sufficiente anticipo) l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- prima dell'inizio dei lavori in oggetto, la società richiedente dovrà accertarsi dell'assenza di manufatti contenenti amianto nelle opere da demolire o nei materiali inerti da trattare presso l'impianto in questione.
- **quanto specificato nell'ambito della presente determinazione, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società in oggetto é da intendersi quale prescrizione.**

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;*
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - "D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
- la Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, **il progetto in oggetto**, di "Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno" nel Comune di Chieri, presentato dalla Società Escavazioni Valsania snc, con sede legale: nel Comune di Moncalieri (TO), C.so Savona n. 45/ter, Partita IVA 08313650015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni sopra espresse dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di **sessanta** giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 8 giugno 2015

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Paola Molina)
(f.to in originale)

GA/